



ORIGINALE

ORDINANZA N. 12 del 30-03-2026

**Oggetto: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN
PARTICOLARE DA ZANZARE - ANNO 2026**

RICHIAMATA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che in Italia, nel 2007 e 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa e che l'Italia risulta essere la nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

DATO ATTO che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini, che determina la necessità di provvedere urgentemente alla regolamentazione ed alla impostazione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione delle zanzare;

CONSIDERATO che, fatti salvo gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta contro queste, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno

superato la ragionevole soglia di sopportazione, previo confronto con l'Azienda Sanitaria Locale;

- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerarsi una fonte di rischio per la salute pubblica e comporta un impatto non trascurabile e quindi va gestita in modo oculato ed efficace;

VISTI:

- il R.D. 1265/1934 e s.m.i.;
- la L. 883/1978 e s.m.i.;
- il D.P.R. 392/1998;
- l'art.50 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Reg. UE 528/2012;
- il D.Lgs. 179/2021;
- il Piano Nazionale di prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 prorogato al 31/12/2026;
- le D.G.R. 324/2006, D.G.R. 174/2019, D.G.R. 207/2020, D.G.R. 12/2021, D.G.R. 100/2022, D.G.R. 389/2023, D.G.R. 346/2024, D.G.R. 421/2025;

ORDINA

A tutti i cittadini, ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto, dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, per la parte di propria competenza di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, diversamente, procedere a loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione nei tombini;
3. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio), ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;
4. di verificare la periodicità dei trattamenti che dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate nell'etichetta, provvedendo alla ripetizione dei trattamenti in caso di pioggia. Dovranno essere trattati anche i tombini che non si trovano all'aperto, ma che sono raggiunti dalle acque meteoriche o di altra provenienza (quelli presenti negli scantinati, parcheggi e garage sotterranei, ispezionando i punti di raccolta delle acque provenienti dai grigliati). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

5. effettuare manutenzione periodica di cortili e aree aperte, eliminando vegetazione infestante, sterpi e rifiuti di ogni genere, adottando gli interventi necessari ad evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio ed eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi dovranno essere dotati di copertura ermetica, oppure dovranno essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti fino al bordo con sabbia umida: in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi dovranno anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre i contenitori utilizzati saltuariamente (piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, dovranno attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;

ORDINA ALTRESI'

1. che in deroga alla normativa vigente e al Piano Regionale per il controllo delle zanzare, vengano eseguiti, da parte di ditta incaricata dall'Amministrazione Comunale, trattamenti adulticidi, nelle aree e parchi pubblici (aree all'aperto scolastiche, parchi, aree di svolgimento sagre e manifestazioni all'aperto ecc...);
2. che gruppi, associazioni ecc organizzatrici di eventi, sagre, manifestazioni di qualsiasi genere, su aree pubbliche comunali concesse dall'Amministrazione, provvedano a loro cura e spese all'esecuzione di trattamenti adulticidi prima dell'inizio degli stessi, previa comunicazione all'Amministrazione
3. che eventuali trattamenti adulticidi, possano essere eseguiti, negli spazi privati, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
4. che le ditte chiamate ad intervenire, debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997 e s.m.i.;
5. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), dichiarare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima), trasmettendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata;
6. utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
7. che nell'impiego di questi sistemi si debba sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari - notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato; allontanandoli dalla zona di trattamento prima di iniziare l'irrorazione; accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutti e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- verificare che non ci siano apiari nell'area che si intende trattare e nelle zone limitrofe entro una fascia di rispetto di almeno mt. 300,00 e, se sono presenti, provvedere ad avvisare l'apicoltore con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- apporre avviso di trattamento almeno 48 ore prima;

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo dalla sua pubblicazione e rimanga in vigore fino al 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto sulla base di indicazioni normative o della ULSS9 Scaligera;

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ULSS9 Scaligera di Verona, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

Che copia del presente atto venga trasmesso all'ULSS9 Scaligera e al Corpo di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
TUZZA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.